

DELIBERA N. 039/2021/CRL/UD del 01/10/2021

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

L. PXXX / TELECOM ITALIA XXX

(LAZIO/D/186/2017)

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 01/10/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l’esercizio della delega di funzioni ai comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” (di seguito denominato “Regolamento indennizzi”);

VISTA l’istanza dell’utente presentata in data 17.2.2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante contesta l'asserito illegittimo addebito nella fattura n.RW037xxxx2 del costo di € 97,60 a titolo di "annullamento sconto per cessazione anticipata". In virtù di tale contestazione ha chiesto l'annullamento della suddetta fattura.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore nella propria memoria difensiva contesta la ricostruzione fattuale operata dall'istante nonché la fondatezza delle deduzioni e richieste avanzate.

In particolare, sostiene la legittimità della richiesta di pagamento della somma di € 97,60 a titolo di "annullamento sconto per cessazione anticipata". Al riguardo precisa che nella prima fattura emessa a seguito dell'attivazione dell'offerta "Tutto" sulla linea 06.65xxxx4, era espressamente indicato che *"la promozione sulla gratuità del contributo d'attivazione della linea telefonica di casa (0€ anziché 97,60€) attivata in data 14.01.2015 è condizionata al mantenimento della linea fissa e ADSL per almeno 24 mesi dalla data sopra indicata"*. La legittimità della somma richiesta risiede nella circostanza che l'istante ha cessato la propria linea telefonica prima della durata minima prevista, ossia in data 13.07.2016.

Alla luce delle suddette contestazioni chiede al Corecom Lazio di respingere le pretese dell'istante.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'art. 14 del Regolamento ed è pertanto proponibile.

L'istante lamenta l'illegittimo addebito nella fattura n. RW037xxxx2 dell'importo di € 97,60 a titolo di "annullamento sconto per cessazione anticipata" e ne chiede, quindi, l'annullamento.

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può essere accolta.

L'operatore ha osservato che la gratuità dei costi di attivazione dell'offerta era condizionata al mantenimento della linea fissa e ADSL per un periodo minimo di 24 mesi dalla data di attivazione (nel caso in esame il 14.01.2015) e che tale termine non è stato rispettato dall'istante, la quale ha cessato la linea il 13.07.2016, cioè 18 mesi dopo l'attivazione.

Tale circostanza non è stata contestata dall'istante, la quale nulla ha osservato sul punto. Sul tema la Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato sent. 1442/2010) ha reputato legittima la pratica commerciale di subordinare il diritto allo sconto, che il cliente acquisisce sottoscrivendo l'offerta promozionale, alla condizione del mancato esercizio del recesso entro un certo termine – di norma 24 mesi - espressamente accettato dall'utente. Il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che l'impegno di non recedere prima di una certa data è il "prezzo" che, di fatto, l'utente paga al fine di godere del vantaggio rappresentato dallo sconto sui servizi acquistati. Tale posizione trova, altresì, l'avallo della prassi dei Corecom (ex multis Corecom Piemonte 27/2014; Corecom Emilia Romagna n.111/18; delibera AGCOM 498/16/CONS).

Ne discende che la richiesta avanzata dall'istante non può essere accolta.

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, co. 6, del Regolamento adottato con Delibera n.173/07/CONS, tenuto conto del comportamento complessivamente tenuto dalle parti e delle difese svolte, appare equo compensare le spese.

Tutto quanto sopra premesso,

IL CORECOM LAZIO

Vista la relazione del Responsabile del procedimento

DELIBERA

1. Il rigetto integrale dell'istanza della Sig.ra L. Pxxx
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente decreto è notificato alle parti e pubblicato sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 01/10/2021

Il Dirigente
Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente
Avv. Maria Cristina Cafini
F.TO